

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5499 del 03/11/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies Società Agricola Chick Farm s.s., con sede legale in Via Proventa n. 200 in Comune di Faenza ed installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5678 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies Società Agricola Chick Farm s.s., con sede legale in Via Proventa n. 200 in Comune di Faenza ed installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla Chick Farm Europe Società Agricola a r.l. (sede legale in Via Proventa n. 200 in Comune di Faenza), nella persona della Sig.ra Roberta Morini in qualità Gestore dell'installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1107 del 08/03/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa alla realizzazione della piazzola di disinfezione automezzi ed è stata accolta parzialmente la richiesta di modifica della prescrizione n. 27 (barriere vegetali) in quanto è presente lo spazio fra i capannoni in cui installare la barriera vegetale nella porzione non cementata; con tale atto è stato aggiornato l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" in relazione alle seguenti sezioni:

- aggiornamento del § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** (relativamente all'Allegato 3A-3D);
- aggiornamento del § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con modifica parziale della prescrizione n. 27 (barriere vegetali);
- aggiornamento del § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** con introduzione delle prescrizioni n. 44 bis, n. 44 ter e n. 44 quater (relativamente all'installazione della piazzola di disinfezione automezzi);
- aggiornamento del § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** e del § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** in relazione alla necessità di non riportare nella prescrizione n. 54 e n. 66 di AIA la data della revisione della planimetria Allegato 3A-3D;

Dato atto che la Chick Farm Europe Società Agricola a r.l.:

- con nota prot. n. PG/2020/169166 del 23/11/2020 ha trasmesso la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale per l'attuazione della BAT 1;
- con nota prot. n. PG/2021/37743 del 10/03/2021 ha inviato comunicazione di adempimento della prescrizione n. 44 bis e n. 44 ter;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1167 del 10/03/2021 l'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 e s.m.i. è stata volturata alla Società Agricola Chick Farm s.s. nella persona della Sig.ra Roberta Morini in qualità di Legale Rappresentante della medesima ditta con sede legale in Via Proventa n. 200 in Comune di Faenza e Gestore dell'installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì;

Dato atto che in data 20/09/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Società Agricola Chick Farm s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/145299 del 21/09/2021) relativa alla richiesta di:

- modifica del sistema di stabulazione (BAT 31);
- proroga della bonifica delle coperture in cemento amianto (prescrizione n. 69 di AIA) di 1 anno;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 le necessarie modifiche;

Valutata la non significatività della modifica proposta ed in particolare rilevato che non vi sono nuove emissioni e non vi è aumento della capacità produttiva si ritiene non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B2 alla L.R. n. 4/2018, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Chick Farm s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che in data 01/10/2021 il SAC di Forlì-Cesena di ArpaE con nota prot. n. PG/2021/151835 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica (Allegato 1) esplicativa relativa alla tecnica di stabulazione e cronoprogramma bonifica coperture in eternit;
- BAT-Tool;
- cartellini mangime;
- Scheda E;
- copia pagamento oneri istruttori;
- Preventivo SKA per impianto di aerazione forzata della pollina;

- Schede tecniche tecniche materiale assorbente;

Evidenziato in riferimento al software BAT-Tool integrato che questo SAC di Forlì-Cesena di Arpaè intende utilizzarlo sia per il calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca che per il calcolo di azoto e di fosforo escreti, pertanto si ritiene necessario apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 i necessari aggiornamenti a seguito dell'applicazione di tale strumento, come successivamente descritto;

Considerato inoltre che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpaè, con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Specificato relativamente alla proposta della ditta di modifica del sistema di stabulazione (BAT 31) quanto segue:

- 1 dai dati forniti dalla ditta e verificati tramite ricerche bibliografiche, il costo economico necessario per l'intervento di adeguamento strutturale dei capannoni non è economicamente sostenibile;
- 2 l'unica soluzione percorribile è quella di realizzare degli interventi indiretti di tipo gestionale per migliorare il tenore di umidità della pollina così da determinare la diminuzione delle emissioni di ammoniaca;
- 3 tali interventi necessitano di essere monitorati nell'arco del prossimo anno al fine di verificarne l'efficacia;
- 4 nella valutazione della proposta della ditta questo SAC di Arpaè ha tenuto in considerazione anche la nota del Direttore Tecnico di Arpaè del 25/08/2021 prot. n. PG/2021/131695 che ha precisato che: *"La definizione di pollame, come anche chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/1/2009 sulla causa C-373/07, deve essere interpretata in termini estensivi, ricomprendendo anche le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili di allevamento. Nel caso di specie l'allevamento descritto ricade nella definizione di pollame in quanto alleva galline ovaiole con la particolare destinazione di utilizzo delle uova per la produzione di vaccini. Per tale fattispecie di allevamento la BAT 31 è pertanto applicabile facendo riferimento alle galline ovaiole e non ai polli da carne riproduttori o alle pollastre"* a seguito di specifico quesito di un'Associazione di categoria;

Valutato pertanto opportuno accogliere temporaneamente, sulla base della motivazioni sopradette, la proposta della ditta in relazione alla modifica del sistema di stabulazione (BAT 31) , al fine di verificare se gli interventi dimostrino la stessa efficacia dei risultati attesi dall'applicazione della BAT 31 e, alla luce delle valutazioni tecniche sulla proposta presentata, prescrivere quanto di seguito riportato:

- a) aggiunta di materiale assorbente nei capannoni denominati 1, 2, 3, 4 e 5;
- b) esecuzione del campionamento e dell'analisi della pollina con cadenza mensile; contestualmente al prelievo del campione, che dovrà essere costituito da almeno 5 aliquote prelevate lungo tutta la lunghezza del capannone con le modalità descritte nel PMeC dell'AIA, dovranno essere fotografati i punti di prelievo della pollina sotto il grigliato e con la stessa cadenza dovranno essere inviati a questa Agenzia i risultati delle analisi e le relative foto;
- c) comunicazione via PEC del calendario dei prelievi al fine di potervi assistere;

Specificato in merito alla richiesta di proroga di 1 anno della bonifica delle coperture in cemento amianto (prescrizione n. 69 di AIA) quanto segue:

- la prescrizione n. 69 di AIA stabiliva di trasmettere la calendarizzazione degli interventi di bonifica delle coperture in cemento amianto presenti presso l'impianto entro un mese dal rilascio del riesame di AIA, realizzando la bonifica nei tempi e nei modi approvati dalla competente Azienda USL della Romagna;
- la ditta con nota prot. n. PG/2019/53683 del 03/04/2019 ha inviato copia del formulario dello smaltimento delle parti di coperture in cemento amianto rimosse a seguito di riparazione (adempimento prescrizione n. 68 di AIA) ed ha comunicato l'accettazione del cronoprogramma di bonifica delle coperture concordato con l'AUSL (ossia bonifica completa per l'installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì entro settembre 2021);
- la prescrizione n. 69 di AIA prevede che tempi e modi della bonifica siano concordati con la competente Azienda USL della Romagna;

Dato atto pertanto che con la presente modifica non è possibile intervenire sulla prescrizione di AIA, si rimanda alla competente Azienda USL della Romagna per la bonifica delle stesse;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, **in relazione alla modifica del sistema di stabulazione (BAT 31)** si accolgono le richieste della ditta di modifica di AIA e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1 al § C3.1 CONFRONTO CON LE BAT viene sostituita la BAT 31, come segue:

BAT 31 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER GALLINE OVAIOLE, POLLI DA CARNE, RIPRODUTTORI O POLLASTRE.

Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito **o una loro combinazione**.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Valutazione dell'Autorità Competente
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	In caso di sistemi non in gabbia (nel testo inglese delle BAT conclusions si riporta: in case of non cage systems)			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento; un sistema di trattamento aria	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere di applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	Non applicabile	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	Applicata	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
e	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: scrubber con soluzione acida; sistema di trattamento aria a due o tre fasi; bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	Non applicabile	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	L'allevamento non prevede stabulazione in gabbia. Non applicabile
b	In caso di sistemi non in gabbia (nel testo inglese delle BAT conclusions si riporta: in case of non-cage systems)		
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento; un sistema di trattamento aria	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	Applicata nei capannoni n. 1-2-3-4-5 mediante l'aggiunta di materiale assorbente che comporta un aumento della sostanza secca.
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	Allevamento già esistente. Questa tecnica richiederebbe una sostituzione completa degli impianti di stabulazione con costi economicamente non sostenibili e l'utilizzo di nuove strutture per lo stoccaggio temporaneo delle deiezioni. Non applicabile
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	Non applicabile a causa di costi di impianto e di esercizio non economicamente sostenibile.
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere di applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	Allevamento già esistente. Questa tecnica richiederebbe una sostituzione completa degli impianti di stabulazione con costi economicamente non sostenibili. Richiederebbe inoltre una nuova tipologia di ventilazione forzata ad alta pressione (9-10 Bar) per la disidratazione della pollina per insufflare aria sotto il pavimento perforato. Nel caso dell'allevamento in esame sarebbe necessaria una portata di 350.000 m³/h (7 m³/h per posto come previsto dal Bref). Non applicabile
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	La tecnica di stabulazione non prevede l'utilizzo di voliera. Non applicabile
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	Per motivi igienico-sanitari è prevista la presenza di pavimentazione grigliata su tutta la superficie del capannone, pertanto i ventilatori sono posizionati al di sopra del piano grigliato e non al livello del pavimento. La posizione dei ventilatori non garantisce l'aerazione del cumulo di pollina al di sotto del posatoio. Per i motivi già descritti e per la peculiare tipologia di produzione non è possibile utilizzare una porzione di superficie di razzolamento a terra che permetterebbe un abbassamento del livello dei ventilatori. Non applicabile
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: scrubber con soluzione acida;	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	Questa tecnica non viene applicata in quanto non economicamente sostenibile, inoltre non è presente un sistema di ventilazione

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
	sistema di trattamento aria a due o tre fasi; bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	centralizzato. Non applicabile

- 2 al § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE** viene inserito il seguente capoverso:

[omissis]

BAT 31

Al fine di garantire il raggiungimento del tenore di sostanza secca su valori di circa 50-60%, la ditta modifica la tecnica di stabulazione mediante applicazione della BAT 31 b0, in quanto l'aggiunta di materiale assorbente è in grado di aumentare il contenuto di sostanza secca delle deiezioni ed è la soluzione più sostenibile dal punto di vista economico. Gli interventi gestionali relativi all'aggiunta di materiale assorbente saranno monitorati nell'arco del prossimo anno e fino al 31/12/2022 al fine di verificarne l'efficacia. In ogni capannone sarà presente una scheda nella quale l'operatore riporterà, ad ogni intervento, data, quantità di materiale distribuito, tipologia di assorbente ed apporrà la propria firma. Nel caso in cui non si rilevi uno stato idoneo della lettiera (sostanza secca circa 50-60%) verranno incrementate le aggiunte di materiale assorbente. Il Sistema di Gestione Ambientale verrà integrato con una Istruzione Operativa che riporti tutti gli interventi attuati, con formazione del personale addetto all'allevamento. Inoltre saranno eseguiti campionamento ed analisi della pollina con cadenza mensile; contestualmente al prelievo del campione, che dovrà essere costituito da almeno 5 aliquote prelevate lungo tutta la lunghezza del capannone con le modalità descritte nel PMeC dell'AIA, dovranno essere fotografati i punti di prelievo della pollina sotto il grigliato e con la stessa cadenza i risultati delle analisi e le relative foto saranno inviate a questa Agenzia. Comunicazione del calendario dei prelievi dovrà essere inviato via PEC a questa Agenzia per poter permettere ad Arpae di assistervi.

- 3 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** vengono inserite le prescrizioni n. 31 bis., n. 31 ter. e n. 31 quater. come segue:

31 bis. Al fine di garantire il raggiungimento del tenore di sostanza secca su valori di circa 50-60%, nel caso in cui non si rilevi uno stato idoneo della lettiera saranno incrementate le aggiunte di materiale assorbente nei capannoni denominati 1, 2, 3, 4 e 5. Nel Sistema di Gestione Ambientale (BAT 1) dovrà essere inserita apposita istruzione operativa che riporti per la lettiera tutti gli interventi attuati, con formazione del personale addetto all'allevamento.

31 ter. A partire dal 01/12/2021 fino al 31/12/2022 la ditta dovrà eseguire il campionamento e l'analisi della pollina con cadenza mensile; contestualmente al prelievo del campione, che dovrà essere costituito da almeno 5 aliquote prelevate lungo tutta la lunghezza del capannone con le modalità descritte nel PMeC dell'AIA, dovranno essere fotografati i punti di prelievo della pollina sotto il grigliato e con la stessa cadenza i risultati delle analisi e le foto dovranno essere inviate a questa Agenzia. Dovrà essere comunicato entro il 01/12/2021 il calendario dei prelievi al fine di permettere ad Arpae di assistervi.

31 quater. In ogni capannone dovrà essere presente una scheda nella quale l'operatore riporterà (ad ogni intervento), data, quantità di materiale distribuito, tipologia di assorbente ed apporrà la propria firma. Nel caso in cui non si rilevi uno stato idoneo della lettiera (sostanza secca circa 50-60%) verranno incrementate le aggiunte di materiale assorbente.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*” e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si modifica la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse)** dell’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 come di seguito specificato, con la precisazione che l’efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

22. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l’azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell’anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Per quanto in premessa motivato, in relazione all’opportunità di effettuare l’aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell’Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene sostituita la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare** come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	80.000-
Azoto al campo da liquami (kg/a) (*)	-
Azoto al campo da letami (kg/a) (*)	33.120
Azoto totale al campo (kg/a) (*)	33.120
Volume liquami prodotto (m³/a) (*)	=
Volume letami prodotto (m³/a) (*)	2592
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	22
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²) (**)	5.220
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³/a) (**)	4.173-
(*) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all’atto del riesame. (**) Area sottostante i pavimenti fessurati (posatoi) considerabile quale stoccaggio. Secondo i parametri della vigente normativa, la capacità necessaria per stoccare sotto i posatoi la pollina prodotta in due cicli risulta essere di 5.184 m², a fronte dei 4.173 dichiarati, l’Azienda ha affermato che nei rari casi in cui ha effettuato due cicli successivi senza rimuovere la pollina, l’intera produzione è stata comunque contenuta al di sotto dei posatoi.	

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Specie allevata	Riproduttori
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	80.000
Azoto totale da liquami da BAT-Tool (kg/a)	/
Azoto totale da letami da BAT-Tool (kg/a) (*)	40.193
Azoto complessivo da BAT-Tool (kg/a)	40.193
Volume liquami prodotto (m ³ /a) (**)	/
Volume letami prodotto (m ³ /a) (**)	2.592,0
Capacità contenitori di stoccaggio liquami al netto del franco di sicurezza(m ³)	22
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	/
(*) Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da manuale BAT-Tool. (**) Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame (peso vivo ovaiole e riproduttori 2 kg x 18 o 17 o 19 m ³).	

2. viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** eliminando il primo periodo, inserendo la tabella della BAT 23 e la relativa descrizione, come segue:

~~La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo Net IPPC. In particolare, con riferimento alla gallina da riproduzione, la produzione complessiva di ammoniaca è pari a 0,125 kg per capo all'anno (0,125 x 80.000 = 10 t/anno).~~
(modifica novembre 2021)

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	15.778	12.686	2.400
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	5.405 (0) (*)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	16.277 (0) (*)	-	
Totale emissioni diffuse	37.459 (0) (*)	12.686	2.400
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	80,4		-
(*) Non si conteggia l'emissione da distribuzione per la quota di effluente ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi corrispondono al 0% di emissione da attribuire alla quota non ceduta a terzi.			

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. In particolare, con riferimento alla gallina da riproduzione, la produzione complessiva di ammoniaca è pari a 12.686 kg/anno.

[omissis]

3. al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito alla fine il capoverso riferito al titolo di azoto, come segue: "Il titolo di azoto nel letame risulta pari a 15,51 kg/m³."
4. al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata la tabella finale, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH ₃ /capo/anno (*)	BAT-AEL kg NH ₃ /capo/anno (**)
Stabulazione	0,125* 0,16 (***)	0,02 - 0,13
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/
(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Il BAT-AEL è stabilito solo per le ovaiole da consumo e non per i riproduttori. (***) Calcolo effettuato con il BAT-Tool.		

(*) Valore ottenuto mediante il sistema di calcolo Net IPPC.

5. si modifica la prescrizione n. 7 eliminando la frase "Resta fermo che," come segue: "~~Resta fermo che,~~ Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore è tenuto ad informare **immediatamente (entro 8 ore)** Arpae di Forlì-Cesena; inoltre è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.";
6. si aggiornano le prescrizioni n. 8 e n. 9 come segue:
 - 8.** Il Gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.
 - 9.** In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.
7. si eliminano le prescrizioni n. 10 e n. 11 in quanto obsolete;
8. si modifica il periodo finale della prescrizione n. 12 come segue: "I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo ~~per almeno 5 anni~~ secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali."

9. al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO si sostituisce la tabella **Tipologia produttiva autorizzata** come segue:

Tipologia produttiva autorizzata		
Categoria animale	Riproduttori (galline)	
Numero di capi a ciclo autorizzati	80.000	
Superficie utile d'allevamento (m ²)	5.220	
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	144	
Estremi comunicazione spandimento all'atto del riesame	22306 mod. 3	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	22	
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³)	/	
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	5.220 (*)	
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	4.146 (*)	
Stima ammoniacale emessa t/anno (**)	10	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL (riproduttori)	AEPL (**) (kg N escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	Non previsto	0,704
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL (riproduttori)	AEPL (**) (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)
	Non previsto	0,490
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL (ovaiole da consumo) (***)	AEPL (**) (kg N escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	0,40—0,80	0,628
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale confrontato con AEPL (ovaiole da consumo) (***)	AEPL (**) (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)
	0,10—0,45	0,485

(*) L'allevamento non ha una concimaia la capacità di stoccaggio è riferita alle zone sottostanti il fessurato di altezza dichiarata pari a 0,8 m.

(**) Calcolo eseguito con Net IPPC.

(***) Tenendo presente che i valori di AEPL pur essendo di riferimento non sono prescrittivi, si ritiene plausibile quanto osservato dalla Ditta, ossia che dalle analisi effettuate tramite il bilancio di massima è possibile affermare che le emissioni sono all'interno dei limiti dell'intervallo della BAT, eccetto per il fosforo che è leggermente superiore al valore di 0,45; bisogna considerare che gli animali sono della stessa specie che producono uova da vaccino (riproduttori) quindi per questi tipi di razze i limiti BAT non possono essere applicati. Probabilmente rispetto alle altre razze quella allevata in azienda necessita di mangimi differenti con contenuti di fosforo superiori (0,7% rispetto a quelli delle ovaiole per uova da consumo che sono tra 0,4% e 0,55%).

Tipologia produttiva autorizzata		
Categoria animale	Riproduttori (galline)	
Numero di capi a ciclo autorizzati	80.000	
Superficie utile d'allevamento (m ²)	5.220	
Peso vivo medio capi allevati secondo normativa settoriale (t/ciclo)	144	
Peso vivo medio capi allevati secondo BAT-Tool (t/ciclo)	144	
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 22306 di modifica n. 3	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	22	
Stima ammoniacale emessa (kg/anno)	12.686	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (**) (kg N escreto/posto/anno) (*)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/posto/anno) (*)
	0,8	0,16
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale (espresso come P ₂ O ₅) confrontato con AEPL	AEPL (**) (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno) (*)	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/posto/anno) (*)
	0,45	0,48
(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Valore non prescrittivo.		

10. si inseriscono le prescrizioni n. 13 bis e n. 13 ter come segue:

13 bis. Il livello di azoto escreto (AEPL) dovrà essere sempre tale da consentire il rispetto del BAT-AEL (dove prescritto) ammoniacale.

13 ter. Il livello di fosforo escreto (AEPL) dovrà essere sempre tale da consentire il rispetto del valore massimo riportato nella tabella sovrastante.

11. viene aggiornata la tabella della prescrizione n. 19 come segue:

Fasi	Valore di emissione calcolato	LIMITE BAT-AEL
Stabulazione	0,125 0,16 (*)	0,02 - 0,13
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/
(*) Calcolo effettuato con il BAT-Tool. Note: il valore di BAT-AEL è previsto solo per la fase di stabulazione. La ditta cede il 100% degli effluenti a ditte terze.		

12. viene modificata la prescrizione n. 24 e prima di tale prescrizione viene inserita la parte descrittiva, come segue:

(emissioni di polveri)

Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare (ovaiole a terra con posatoi) il valore di 0,12 kg/capo/anno tratto dal BReF comunitario.

~~24. Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare (ovaiole a terra con posatoi) il valore di 0,12 kg/capo/anno tratto dal BReF comunitario. Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.~~

13. si aggiorna la prescrizione n. 39 inserendo la seguente frase “Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche”, come segue:

39. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia “a secco”.

14. si aggiorna la prescrizione n. 40 inserendo dopo la parola “capannoni” la seguente frase “comprese le piazzole sotto i silos mangimi”, come segue:

40. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

15. si aggiorna la prescrizione n. 43 inserendo dopo la parola “avarie” la seguente frase “che ne richiedano la sostituzione”, come segue:

43. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie che ne richiedano la sostituzione devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena.

16. si inserisce la prescrizione n. 44 quinquies come segue:

44 quinquies. Il titolo di azoto (kg/m³) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_{pL}.

17. si aggiorna la prescrizione n. 49 inserendo alla fine il periodo “Le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime”;

18. viene modificata la prescrizione n. 51 e prima di tale prescrizione viene inserita la parte descrittiva, come segue:

Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nelle aree opportunamente identificate (Allegato 3A-3D).

~~51. I rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) nella aree opportunamente identificate (Planimetria 3D). I rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori a tenuta e, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato. Quest'ultima condizione non ricorre per gli stoccaggi fuori terra delle acque di lavaggio destinate ad essere smaltite come rifiuto.~~

19. al § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria** viene modificato il primo periodo come segue: "Il calcolo dovrà essere effettuato con ~~Net-IPPC~~ BAT-Tool o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia-Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions."

20. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene inserita alla fine la tabella relativa a **Emissioni di polveri (BAT 27)** per le tipologie di animali previste, come segue:

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Galline ovaiole			Annuale	Triennale (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

(*) Calcolo basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare dovrà essere effettuato per ciascuna tipologia di stabulazione.

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si può utilizzare per le ovaiole a terra con posatoi il valore di 0,12 kg/capo/anno tratto dal BReF comunitario.

21. si aggiorna la tabella del § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** inserendo il termine "medio/medi" riferito ai capi;
22. viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escretto;

Specificato che a seguito della voltura di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1167 del 10/03/2021 si è provveduto ad inserire la nuova denominazione sociale Società Agricola Chick Farm s.s. nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, nelle seguenti sezioni di AIA:

1. frontespizio;
2. § **A1 DEFINIZIONI - Gestore**;
3. § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE - Denominazione e Gestore**;
4. § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO (parte iniziale)**;

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto a correggere i seguenti errori materiali, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, come di seguito specificato:

1. viene inserito il § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpa)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta in relazione **alla sola modifica del sistema di stabulazione (BAT 31)** presentata in data 20/09/2021 (prot. n. PG/2021/145299) dalla Società Agricola Chick Farm s.s. con sede legale in Via Proventa n. 200 in Comune di Faenza ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Viale dell'Appennino n. 348 in loc. San Martino in Strada in Comune di Forlì; **tale modifica ha validità dalla data del presente atto fino al 31/12/2022 al fine di verificare se gli interventi gestionali proposti dimostrino l'efficacia dei risultati attesi dall'applicazione della BAT 31**;

- 2 di **non accogliere** la richiesta di proroga di 1 anno della bonifica delle coperture in cemento amianto (prescrizione n. 69 di AIA) per le motivazioni già specificate in premessa, rimandando alla competente Azienda USL della Romagna per la bonifica delle stesse;
- 3 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A) **in relazione alla modifica non sostanziale relativa alla modifica del sistema di stabulazione (BAT 31):**

- viene aggiornata al paragrafo § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** la BAT 31 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il paragrafo § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- vengono inserite le prescrizioni n. 31 bis , n. 31 ter e n. 31 quater. al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

B) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)":**

- viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

C) **in riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell'Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:**

- viene aggiornato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** la frase relativa al valore riferito al titolo di azoto nel letame;
- viene aggiornato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** (aggiornamento prescrizione n. 7, n. 8, n. 9, n. 12 ed eliminazione prescrizione n. 10 e n. 11) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** (tabella ed inserimento prescrizioni n. 13 bis. e n. 13 ter.) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornata al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 19 e n. 24 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

- viene aggiornata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 39, n. 40 e n. 43 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** la prescrizione n. 44 quinquies con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** e la prescrizione n. 51 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la tabella del § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - vengono inseriti il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** le relative immagini del BAT-Tool e dell'azoto escretorio;
- D) in relazione alla voltura di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1167 del 10/03/2021 si corregge la denominazione sociale della ditta, inserendo la nuova denominazione sociale (Società Agricola Chick Farm s.s.) nelle sezioni dove riportata, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- E) in relazione alla correzione degli errori materiali presenti nel documento di AIA in premessa descritti si inserisce il § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 4 di precisare che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica novembre 2021)** e scritte in colore rosso;
- 5 di precisare che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica da parte della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1107 del 08/03/2021 sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica marzo 2021)** e scritte in colore nero;
- 6 di precisare che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-996 del 04/03/2019 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7 di stabilire che la modifica di AIA comunicata dalla Società Agricola Chick Farm s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 8 di fare salvi:
- 8.1 i diritti di terzi;

- 8.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 9 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Chick Farm s.s.;
- 12 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Chick Farm s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.